



Data 11/06/2026 Protocollo N° 0331025 Class: I.830 Fasc. Allegati N° 0

Oggetto: Riscontro alla richiesta di parere in merito all'inquadramento del trattamento di dermopigmentazione alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1930/2024.

Alle **C.C.I.A.A. del Veneto**

cciaa@pd.legalmail.camcom.it

cciaa@pec.tb.camcom.it

cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

cciaadl@legalmail.it

e, p.c. Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare
e Veterinaria

Con la presente si riscontra la richiesta di parere pervenuta dalla Camera di Commercio di Padova, acquisita al protocollo regionale n. 322922 del 10 giugno 2026, concernente l'individuazione dei requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività di trucco semipermanente/dermopigmentazione alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1930 del 28 febbraio 2024.

In via preliminare, occorre evidenziare che la citata sentenza n. 1930/2024 è intervenuta nell'ambito di un contenzioso avente ad oggetto la specifica disciplina adottata dalla Regione Lazio con l'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 3 maggio 2022.

Con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della scelta del legislatore regionale laziale di disciplinare autonomamente l'attività di dermopigmentazione, consentendone l'esercizio anche ai tatuatori in possesso di uno specifico percorso formativo individuato dalla normativa regionale.

La sentenza non ha tuttavia affermato un principio generale immediatamente applicabile sull'intero territorio nazionale, né ha stabilito che l'attività di dermopigmentazione possa essere esercitata dai tatuatori indipendentemente dalla disciplina vigente nelle singole Regioni. La pronuncia si limita, infatti, a riconoscere la legittimità della specifica regolamentazione adottata dalla Regione Lazio nell'esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative.

Al contrario, con la medesima sentenza, il Consiglio di Stato, rilevando che il legislatore statale non ha esercitato una specifica competenza normativa nella materia, ha espressamente riconosciuto la legittimità della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 33406 del 19 gennaio 2018, nella quale è precisato che:

“In tali Regioni, pertanto, sarà possibile effettuare le attività di trucco permanente e semipermanente e utilizzare il dermografo per micropigmentazione, solo se in possesso della qualifica di estetista”.

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia - Tel. 041/2794250 – Fax 041/2794253

pec: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it



Tale indicazione ministeriale è riferita proprio alle Regioni che non abbiano introdotto una specifica disciplina della dermopigmentazione analoga a quella adottata dalla Regione Lazio. Assume inoltre rilievo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4732 del 2021, la quale, pronunciandosi sulla natura dell'attività di dermopigmentazione, ha affermato che:

“l'attività di dermopigmentazione sia specificamente finalizzata a ristabilire il benessere complessivo della persona attraverso un trattamento estetico (e dunque riconducibile all'attività propria dell'estetista, di cui alla legge n. 1/90, nulla avendo a che vedere con l'intervento chirurgico)”.

Nella medesima pronuncia il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che, allo stato del quadro normativo nazionale, la figura professionale specificamente preparata all'esecuzione di tali trattamenti è quella dell'estetista adeguatamente formato.

Le due sentenze non risultano pertanto in contrasto tra loro. La sentenza n. 4732/2021 riconduce la dermopigmentazione all'ambito delle attività proprie dell'estetista secondo il vigente quadro normativo nazionale; la successiva sentenza n. 1930/2024 riconosce invece la possibilità per le Regioni di introdurre, nell'esercizio delle proprie competenze, una diversa disciplina che consenta l'esercizio dell'attività anche a soggetti diversi dagli estetisti mediante specifici percorsi formativi regionali.

Con riferimento al territorio della Regione del Veneto, si osserva che non risulta adottata una disciplina normativa analoga a quella introdotta dalla Regione Lazio, volta ad individuare un autonomo percorso professionale abilitante all'esercizio dell'attività di dermopigmentazione da parte dei tatuatori.

Conseguentemente, in assenza di una specifica disciplina regionale che disponga diversamente, continuano a trovare applicazione il quadro normativo nazionale di riferimento, costituito dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché gli indirizzi ministeriali sopra richiamati, la cui legittimità è stata espressamente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1930/2024.

Si osserva altresì che l'attività di estetista costituisce una professione regolamentata dalla legge n. 1/1990, il cui esercizio è subordinato al possesso di specifici requisiti professionali abilitanti. Diversamente, l'attività di tatuaggio non configura, allo stato della legislazione nazionale, una professione regolamentata mediante un autonomo titolo professionale definito da una disciplina statale di settore, essendo le disposizioni regionali vigenti prevalentemente rivolte alla regolazione degli aspetti igienico-sanitari dell'attività.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1930/2024 non determini effetti diretti sull'attuale assetto applicabile nel territorio della Regione del Veneto e che, allo stato, l'esercizio dell'attività di trucco semipermanente/dermopigmentazione richieda il possesso della qualificazione professionale di estetista, unitamente agli ulteriori requisiti formativi previsti dalla normativa vigente per l'utilizzo delle relative apparecchiature e per gli aspetti igienico-sanitari connessi all'attività.

Pertanto, la sola frequenza del corso di 90 ore in materia igienico-sanitaria, previsto per l'attività di tatuaggio, e il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento della medesima attività non possono essere ritenuti sufficienti ai fini dell'esercizio esclusivo dell'attività di trucco semipermanente o dermopigmentazione.

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia - Tel. 041/2794250 – Fax 041/2794253

pec: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Restano ferme, per quanto di competenza, le valutazioni della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria in ordine agli aspetti igienico-sanitari connessi alle attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione.

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott.ssa Adanella Peron

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PERON ADANELLA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia - Tel. 041/2794250 – Fax 041/2794253

pec: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it